

(N. 1974)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(SEJNI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

NELLA SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1951

Aumento e proroga per un triennio del contributo dello Stato nelle spese per la compilazione dell'edizione degli scritti e dei disegni di Leonardo da Vinci.

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'unito disegno di legge il contributo già stanziato sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 268, per l'edizione degli scritti e disegni di Leonardo da Vinci, viene aumentato e ulteriormente prorogato per la durata di un triennio nella misura di lire 1.000.000 annue.

Tale contributo era stato precedentemente rivalutato nella insufficiente misura di lire 100.000, per cui la Commissione, appositamente costituita presso l'Accademia nazionale dei Lincei con l'incarico di attendere ai lavori preparatori dell'edizione, si era trovata nella condizione di dover affrontare gravissime difficoltà per la prosecuzione di un'impresa, che pur fa onore alla cultura italiana.

L'aumento e la proroga per un triennio del contributo statale, previsti nel disegno di

legge, mentre permetteranno di superare le predette difficoltà, renderanno soprattutto possibile l'immediata attuazione del programma predisposto dalla Commissione Vinciana, in occasione della ricorrenza del V centenario della nascita di Leonardo da Vinci. Oltre la stampa del VII e ultimo fascicolo dei disegni di Leonardo, potrà aversi pertanto la pubblicazione del Codice C dell'*Institut de France* e di un volume di prefazione e d'indice al Codice A dello stesso Istituto.

Date le attuali esigenze di economia imposte alla pubblica finanza, non è previsto alcun corrispondente aumento di onere per il bilancio dello Stato, in quanto la spesa verrà compensata mediante equivalente riduzione degli stanziamenti del bilancio del Ministero della pubblica istruzione destinati alla riparazione dei danni subiti in conseguenza delle offese belliche dal materiale artistico e bibliografico

di pregio. L'imputazione della spesa ai predetti fondi è stata suggerita dalla considerazione che fra gli scopi evidenti dell'edizione Vinciana v'è anche quello di evitare i danni che dall'azione del tempo o di qualunque altro fattore potrebbero derivare alla conservazione degli autografi e dei manoscritti leonardeschi, oggi sparsi in tutte le principali raccolte d'Europa.

È da notare infine che la prevista pubblicazione dei disegni e degli scritti di Leonardo

da Vinci, oltre ad assicurare alle celebrazioni del prossimo centenario il contributo più atteso dalla cultura internazionale, rappresenterà un utile non indifferente per l'Erario, in quanto permetterà alla Libreria dello Stato, cui sono affidati il deposito e la vendita dell'Edizione Vinciana, un più agevole collocamento di gran parte dei volumi, che essa aveva in precedenza rilevato dall'editore Danesi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'assegnazione statale di annue lire 100.000 per la continuazione dell'edizione degli scritti e disegni di Leonardo da Vinci, autorizzata col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 268, è prorogata per un triennio a partire dall'esercizio finanziario 1950-51 ed elevata ad annue lire un milione.

Art. 2.

Per fronteggiare nell'esercizio 1950-51 la spesa di lire 1.000.000 di cui all'articolo 1

viene disposta la riduzione, per equivalente importo, della autorizzazione di spesa relativa al restauro e alla riparazione di danni in dipendenza di offese belliche a cose di interesse artistico, archeologico e bibliografico di cui all'articolo 2 della legge 31 ottobre 1950, n. 850, che approva lo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo.

Per la copertura dell'indicato onere relativo all'esercizio 1951-52 viene disposta la riduzione della stessa autorizzazione di spesa di cui al comma precedente, contenuta nell'articolo 2 della legge di approvazione dello stato di previsione del predetto Ministero per l'esercizio finanziario 1951-52.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.